

TeleConsul Editore



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



Fondazione
Studi Consulti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Lavoro minorile

Quaderni

Testi a cura di: Barbara Ghiringhelli. Hanno contribuito: Sara Bianchini (Servizio 114 Emergenza Infanzia) **[2.1 - 3.3]**, Maria Pia Camusi (Censis) **[3.1]**, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro **[3.7]**, Federica Meles (Servizio 114 Emergenza Infanzia) **[Allegati]**.

Impaginazione: TeleConsul Editore SpA
Stampa: Arti Grafiche Italo Cernia Srl - Casoria (NA)

Finito di stampare nel mese di maggio 2007

Introduzione	5
1. Il lavoro minorile: un fenomeno dai mille volti	7
1.1 Le parole del lavoro minorile: definizioni e lessico	7
2. Lo scenario internazionale	11
2.1 Il quadro internazionale: le convenzioni	11
2.2 The End of Child Labour: Within Reach	13
2.3 Il lavoro minorile nei paesi industrializzati	15
2.4 Approcci attuali al lavoro minorile	16
3. Il fenomeno in Italia	19
3.1 Il lavoro minorile in Italia secondo il Censis	20
3.2 I dati italiani	21
3.3 La legislazione nazionale	23
3.4 Come oggi si configurano in Italia le varie esperienze di lavoro precoce	25
3.5 Lavoro - Scuola - Famiglia	28
3.6 I rischi della cosiddetta "fascia grigia": il rischio dell'esclusione sociale	31
3.7 Le tutele del lavoro dei minori in Italia	32
3.8 Luoghi comuni	35
Allegati	41
All.1 Interventi Istituzionali	41
All.2 Legislazione degli Organismi Istituzionali nazionali	43
All.3 Legislazione delle Organizzazioni europee	49
All.4 Legislazione delle Organizzazioni internazionali	51
Bibliografia	53
Sitografia	54
Telefono Azzurro	55

Ancora oggi la realtà del lavoro minorile è una piaga di tutte le nazioni, quelle del sud e quelle del nord del mondo, compresa l'Italia. È un fenomeno di cui è difficile monitorare l'ampiezza e identificarne la qualità, articolato e dai mille volti, ma non sono certo queste sue caratteristiche a poter essere un alibi per un disimpegno nell'azione di contrasto. In linea con il suo ventennale impegno a favore dell'infanzia, sostenendo il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, chiedendo la fedeltà agli Stati firmatari degli impegni presi e agendo per il rispetto dei diritti in essa enunciati, Telefono Azzurro da anni si impegna in prima linea per combattere il lavoro minorile con azioni incisive di intervento in particolare attraverso: il servizio 114 emergenza infanzia di cui è gestore fin dalla sua attivazione, strumento privilegiato di intercettazione e di intervento rispetto a situazioni di lavoro minorile, sfruttamento sul lavoro, riduzione in schiavitù e tratta; le linee di consulenza telefonica, quella per i bambini 1.96.96 e quella per gli adolescenti e gli adulti 199.15.15.15 per l'attività di ascolto, consulenza, orientamento ed eventuale attivazione dei servizi del territorio su situazioni di disagio e difficoltà che coinvolgono bambini/e e adolescenti, anche relativamente a situazioni di lavoro minorile. Ma per contrastare il fenomeno ed estirpare la cultura del lavoro minorile gli attori impegnati devono essere tanti, su più fronti. Ed è per questo che Telefono Azzurro ha iniziato quella che vuole essere un'azione congiunta con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro per un' incisiva e determinata azione di sensibilizzazione, informazione e progettualità per eliminare tale fenomeno. Questo è l'inizio di un percorso da fare insieme, affinché sempre, al di sopra di tutto, vi sia l'interesse del minore quale principio al quale devono trovare ispirazione e concretezza tutti gli impegni, le decisioni, le azioni.

Prof. Ernesto Caffo
Presidente Telefono Azzurro

Introduzione

La sensibilità e l'impegno sociale dei Consulenti del lavoro è da tempo indirizzato anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei minori. Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile non è molto distante dalle nostre città, dalle aziende italiane. Purtroppo, pur non raggiungendo i livelli percentuali di altre zone del Mondo, è presente e va debellato. Ecco perché, assieme a Telefono Azzurro, i Consulenti del lavoro partecipano attivamente alla Giornata Mondiale contro il lavoro minorile. La necessità di un impegno comune per il rafforzamento dell'etica nella gestione dei rapporti di lavoro è la mission che vede impegnati fattivamente e giornalmente anche i consulenti del lavoro italiani.

Marina Calderone
*Presidente Consiglio Nazionale
Ordine Consulenti del lavoro*

1. Il lavoro minorile: un fenomeno dai mille volti

7

Non è facile illustrare con una definizione un fenomeno complesso quale è quello del lavoro minorile, contemporaneamente vecchio e nuovo, in perenne evoluzione nei diversi volti che può assumere in base ai contesti di riferimento economici, culturali, sociali, familiari, territoriali in cui si realizza. Certamente ciò che si può fare è inquadrare tale fenomeno utilizzando le diverse definizioni che del fenomeno sono state date negli anni, perlopiù contenute in testi normativi e legislativi, e analizzando le terminologie adottate per riferirsi alle diverse forme di lavoro minorile che negli anni hanno reso articolato e differenziato il fenomeno tanto da ritenersi oggi più corretto parlare non di lavoro minorile ma di lavori minorili. L'intenzione è pertanto quella di introdurre alla conoscenza di questa realtà partendo dalla terminologia, dal lessico con cui questa realtà è individuata, circoscritta e descritta.

1.1 Le parole del lavoro minorile: definizioni e lessico

La prima grande distinzione è quella che differenzia tra child labour e child work:

Child labour: lavoro come sfruttamento e sistematica violazione dei diritti fondamentali del bambino

Child work: lavoro infantile come attività economica non centrale né totalizzante per la vita del bambino

La tutela del minore - Art. 32 Convenzione ONU

A tutela dei diritti dei bambini ad essere protetti contro lo sfruttamento economico e a non essere costretti ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla

sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.



Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa e, a tal fine, devono in particolare:

- a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
- b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo

8

Applicazione dell'Art. 32 Convenzione ONU

Capacità Di Lavoro: Età Minima

- Il primo criterio usato dalla legislazione nazionale ed internazionale per distinguere lavoro lecito da lavoro illecito è l'età. Le norme internazionali del lavoro hanno progressivamente abbandonato la prassi di fissare un'unica età minima da applicare senza tener conto delle condizioni economiche, sociali ed amministrative dei diversi paesi.
- L'età minima "standard" per l'assunzione all'impiego o al lavoro è fissata a 15 anni
- Questa età può essere abbassata a 14 o elevata a 16 secondo l'art. 2 della Convenzione n. 138 e può essere modificata secondo il tipo di lavoro o le difficoltà che presenta.
- Nel caso di lavori pericolosi è fissata un'età minima fissa di 18 anni; l'autorizzazione per coloro che hanno meno di 16 anni ad effettuare un lavoro che può essere definito pericoloso, deve essere soggetta a rigorose condizioni, volte a ridurre, se non eliminare completamente, la natura nociva o pericolosa di questo lavoro.

Facendo riferimento alle Convenzioni ILO 138 e 182, **il lavoro minorile, secondo l'età**, può essere così definito:

- *per la fascia di età 5-11 anni tutti i minori al lavoro in una qualsiasi attività economica*
- *per la fascia di età 12-14 anni tutti i minori al lavoro in una qualsiasi attività economica esclusi i lavori leggeri*
- *per la fascia di età 15-17 anni tutti i minori al lavoro in attività pericolose ed altre forme di lavoro minorile, classificate come peggiori*

È quindi importante riconoscere cosa si intende per “forme peggiori di lavoro minorile” e nella raccomandazione 190 connessa alla convenzione ILO 182 vengono dettagliate le caratteristiche da prendere in considerazione per determinare quali siano i lavori pericolosi.

Si definisce per la prima volta che cosa costituisce “pericolo” nel child labour. L’art. 3 riporta che l’espressione “**forme peggiori di lavoro minorile**” include:

- tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati
- l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici
- l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e il traffico di stupefacenti, così come sono definite dai trattati internazionali
- qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Mentre per **lavoro leggero** si intende quel lavoro che non pregiudica la frequenza scolastica dei minori, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente, o la loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta. Non deve durare più di due ore al giorno.

Altri termini utilizzati sono: schiavitù, sfruttamento, lavoro degno

Schiavitù: si parla di schiavitù quando è presente un assoggettamento totale e uno sfruttamento come forza-lavoro di bambini e/o adolescenti privati di ogni diritto perché affidati in forma di pegno da famiglie insolventi o come merce acquistata. Tra le forme di schiavitù si conosce la servitù domestica, la schiavitù per debiti, i bambini soldato, la prostituzione infantile, i baby spacciatori, condizioni da cui è molto difficile affrancarsi

Sfruttamento: si parla di sfruttamento quando il lavoro viene svolto in modalità da impedire la normale frequenza scolastica e una vita sociale adeguata alla propria età. È generalmente caratterizzato da mansioni rischiose, condizioni pessime di lavoro, privazione di tempo libero e un basso salario. La definizione che diede l’Unicef nel 1986 della voce sfruttamento comportava il riconoscimento di una serie di fattori:

- un’occupazione a tempo pieno in età precoce

- un elevato numero di ore lavorative
- un'indebita pressione fisica, sociale o psicologica
- delle cattive condizioni di vita
- una paga inadeguata
- la presenza di eccessive responsabilità
- l'impossibilità di ricevere un'adeguata istruzione scolastica
- la compromissione della dignità e del senso di autostima
- il pregiudizio al completo sviluppo sociale e psicologico.

Questo elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo e basta la presenza di alcuni di questi elementi per configurare la situazione di sfruttamento.

10

Lavoro degno: si parla di lavoro degno quando l'impegno del bambino/adolescente non impedisce il suo sviluppo psicofisico, è compatibile con le altre attività culturali, di tempo libero e di socializzazione, e garantisce spazi di libertà per la propria crescita culturale e umana. Il lavoro degno rientra in quei lavori definiti "leggeri" cioè quelli così classificati perchè non compromettono la salute o il normale sviluppo dei bambini.

2. Lo scenario internazionale

11

2.1 Il quadro internazionale: le convenzioni

Fondata nel 1919, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) fin dall'inizio delle sue attività ha accordato particolare rilevanza al tema del lavoro minorile, testimoniata da dodici Convenzioni Internazionali sul tema.

Le Convenzioni Internazionali richiedono ai paesi membri di adottare tutte le misure efficaci per eliminare il lavoro minorile e specificano il limite d'età minima per i lavori pericolosi. In particolare le Convenzioni prevedono la condivisione di standard internazionali per il lavoro, la garanzia di regole e condizioni di lavoro. Il mancato rispetto degli standard prefissati può determinare interventi ed azioni contro i paesi che non li rispettano.

La prima indicazione risale al 1919, anno in cui viene emanata la Convenzione OIL n. 5 (Minimum Age Industry Convention) all'interno della quale si stabilì il divieto di lavoro negli stabilimenti industriali ai minori di 14 anni e la Convenzione n. 6 sul lavoro notturno degli adolescenti nell'industria.

Nel 1973 l'OIL vara la Convenzione n. 138 "Sull'età minima per l'assunzione all'impiego" – e la conseguente Raccomandazione n. 146 –, che prevede l'impegno per gli Stati che aderiranno a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale. Il limite viene fissato al compimento del quindicesimo anno d'età: per le società industriali avanzate il limite minimo per l'impiego di minori viene elevato a 15 anni, con la possibilità di impiego tra i 13 ed i 15 anni in lavori non dannosi per la salute e lo sviluppo del bambino e tali da non pregiudicare la frequenza scolastica. Per i Paesi in Via di Sviluppo, in cui l'economia o le istituzioni scolastiche non siano sufficientemente sviluppate, l'età minima rimane 14 anni. In ogni caso la Convenzione 138 stabilisce che l'età minima non

può essere comunque inferiore al termine fissato per il completamento della scuola dell'obbligo (art. 2.2); inoltre viene vietato l'impiego di persone di età inferiore ai 18 anni per ogni tipo di lavoro che, per la sua natura, comporti la probabilità di un danno alla salute e alla sicurezza della persona di giovane età (art. 3).

Il 20 novembre 1989 viene approvata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia che introduce il concetto fondamentale di bambino come soggetto di diritti. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono giuridicamente tenuti ad attuare i diritti dei minori attraverso provvedimenti amministrativi, legislativi, giuridici e di altro tipo. Al lavoro minorile è dedicato l'art. 32, in cui si riconosce al bambino il diritto "(...) ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale". Gli stati quindi dovranno definire "a) le età minime di assunzione agli impieghi; b) gli orari di lavoro e le condizioni di impiego; c) le pene o le sanzioni per garantire l'attuazione effettiva dello stesso articolo 32".

All'interno della Dichiarazione Mondiale sull'Infanzia del 1990 Capi di Stato e di Governo sottoscrivono l'impegno a "(...) dare priorità assoluta ai diritti di tutti i bambini del mondo, alla loro sopravvivenza, alla loro tutela, al loro sviluppo (...). Ci mobileremo per garantire una particolare tutela ai bambini che lavorano e per abolire il lavoro minorile illecito".

A partire dal 1992 l'OIL avvia l'IPEC, il Programma Internazionale per l'eliminazione, in modo prioritario, delle forme di sfruttamento del lavoro minorile. Il programma agisce creando le condizioni affinché gli Stati membri possano disporre di validi strumenti per combattere le forme di sfruttamento: è destinato principalmente ai bambini costretti al lavoro coatto, a quelli che lavorano in condizioni o settori pericolosi, con particolare riguardo ai bambini di età inferiore ai 12 anni ed alle bambine. In questi anni di lavoro il programma ha individuato alcuni pilastri della strategia di lotta al lavoro minorile: l'educazione, il potenziamento della legislazione di tutela, l'intervento diretto sul campo e la mobilitazione sociale.

Nel 1997 alla Conferenza di Oslo sul lavoro minorile viene adottato un documento nel quale si dichiara che "lo sfruttamento del lavoro minorile è al tempo stesso conseguenza e causa della povertà. Le strategie volte alla riduzione e alla eliminazione della povertà devono, dunque, necessariamente occuparsi di questo problema". Viene condivisa come priorità fondamentale l'eliminazione delle forme peggiori del lavoro minorile.

Nel 1999 l'OIL approva la Convenzione n. 182 "Sulle forme peggiori di lavoro minorile" – e la relativa Raccomandazione n. 190 –, che include tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, il coinvolgimento in attività illecite in particolare riguardante gli stupefacenti, qualsiasi lavoro nocivo alla salute,

alla sicurezza o alla moralità del minore. La Convenzione attribuisce, inoltre, grande rilievo al dialogo tra istituzioni governative, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, strumento indispensabile per la predisposizione di piani d'azione diretti ad eliminare le più gravi forme di sfruttamento (art.6).

All'interno della Raccomandazione è previsto che i programmi d'azione nazionali "dovrebbero essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di altri gruppi interessati e impiegati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione".

2.2 The End of Child Labour: Within Reach

L'ultimo rapporto dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) realizzato dal dipartimento incaricato per la promozione della Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dal Programma Internazionale dell'ILO per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) e presentato nel 2006 dal titolo "The End of Child Labour: Within Reach" *Porre fine al lavoro minorile oggi è possibile*, registra per la prima volta una netta riduzione del lavoro minorile nel mondo, specie nelle sue forme peggiori.

Secondo tale rapporto

Tra il 2000 ed il 2004 a livello mondiale

- ➔ il numero di lavoratori minorenni è sceso dell'11%
→ da 246 milioni a 218 milioni
- ➔ registrando nei lavori pericolosi una diminuzione più importante
→ da 171 milioni a 126 milioni (registrando un calo del 26% nella fascia di età 5-17 anni, per la fascia di età 5-14 anni la diminuzione raggiunge anche il 33%)

e ancora:

- negli ultimi 4 anni circa 5 milioni di minori hanno beneficiato direttamente o indirettamente del lavoro dell'IPEC
- l'America Latina e i Caraibi si evidenziano in termini di diminuzione del lavoro minorile mentre l'Africa Sub Sahariana rimane la regione con più alta incidenza di minori economicamente attivi

- nel mondo circa 7 minori su 10 sono inseriti nel settore agricolo; il 22% lavora nel settore dei servizi; il 9% nell'industria, le miniere o l'edilizia
- il costo stimato per la definitiva abolizione del lavoro minorile è di 760 miliardi di dollari su un periodo di circa 20 anni. I benefici in termini di istruzione e di salute si stimano in oltre 4000 miliardi di dollari. I benefici economici dovrebbero essere almeno sei volte superiori ai costi, chiaramente innumerevoli i benefici sociali

14

Il risultato presentato si sarebbe raggiunto grazie:

- alla mobilitazione politica di lavoratori, imprenditori e governi
- all'azione concreta di parlamentari, delle ONG, delle autorità locali, dei consumatori, del pubblico in generale

Sempre secondo tale Rapporto, se l'attuale tendenza continuerà e non verrà meno la mobilitazione mondiale, le forme peggiori di lavoro minorile potrebbero essere eliminate entro 10 anni.

C'è però ancora tanto da fare!

ANCORA OGGI NEL MONDO
1 MINORE SU 7
È COINVOLTO NEL LAVORO MINORILE

LA LOTTA CONTRO IL LAVORO MINORILE CRONOLOGIA¹

1919 *La prima Conferenza Internazionale sul lavoro adotta la prima Convenzione Internazionale contro il lavoro minorile → la Convenzione sull'Età minima per l'impiego dei minori nell'industria (n. 5)*

1930 *Adozione della prima Convenzione sul lavoro forzato (n. 29)*

1973 *Adozione della Convenzione sull'età minima (n. 138)*

¹ Fonte ILO - Scheda dati sul lavoro minorile – Rapporto “Porre fine al lavoro minorile oggi è possibile”, 2006

- 1992 *L'ILO avvia il Programma Internazionale per l'Eliminazione del lavoro minorile (IPEC)*
- 1996 *Dichiarazione di Stoccolma e Agenda di azione: elaborazione del principio secondo cui un crimine nei confronti di un minore in qualsiasi luogo è un crimine ovunque. Tale principio viene definito tre anni dopo dall'ILO in una norma internazionale che ne precisa l'applicazione e determina le relative sanzioni.*
- 1998 *Adozione della Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro: libertà di associazione, abolizione del lavoro minorile, eliminazione del lavoro forzato e della discriminazione. Tutti gli Stati membri dell'ILO si impegnano a garantire e promuovere tali principi.*
- 1999 *Adozione della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (n. 182). L'attenzione mondiale è focalizzata sulla necessità di sradicare, il più rapidamente possibile, le peggiori forme di lavoro minorile che mettono a rischio e danneggiano il benessere fisico, mentale e morale dei minori. Tale Convenzione è stata ratificata da $\frac{3}{4}$ degli Stati membri dell'ILO.*
- 2002 *L'ILO pubblica il suo primo Rapporto mondiale sul lavoro mondiale e fissa il 12 giugno come Giornata Mondiale contro il lavoro minorile. L'Organizzazione sostiene più di 80 paesi nel predisporre i propri programmi per combattere il lavoro minorile.*
- 2004 *Il primo studio mondiale dell'ILO sui costi e benefici dell'eliminazione del lavoro minorile afferma che i benefici economici saranno sicuramente sei volte superiori ai costi.*
- 2006 *Il secondo rapporto mondiale dell'ILO sul lavoro minorile sostiene che il lavoro minorile sta diminuendo in tutto il mondo.*

2.3 Il lavoro minorile nei paesi industrializzati

La pressione esercitata sui governi e sull'opinione pubblica sul lavoro minorile a partire dagli anni Novanta, non solo ha avuto il merito di diffondere una conoscenza più ampia e approfondita di che cosa sia il lavoro minorile, ma ha anche costretto a constatare che in realtà esso riguarda tutte le regioni del mondo, seppure in diversa misura e con diverse caratteristiche, in Africa, in Asia, in America, in Europa. Il lavoro minorile è pertanto presente in occupazioni e forme estremamente varie anche nei paesi industrializzati. Si è così messa in discussione una vecchia

convinzione, che cioè il lavoro minorile nascesse esclusivamente in contesti di povertà e di sottosviluppo.

Tutta una serie di indicatori ci rimandano al fenomeno: l'abbandono scolastico, gli infortuni sul lavoro, la percentuale di bambini lavoratori all'interno delle comunità straniere, la crescente diffusione di forme miste di scuola-lavoro.

Sicuramente è necessaria una distinzione tra il lavoro dei minori nei paesi del sud e dell'est del mondo e quello presente nei paesi occidentali o industrializzati.

Per spiegare l'emergere nei paesi industrializzati del fenomeno del lavoro precoce occorre fare riferimento non solo alla povertà economica.

Dal punto di vista delle cause economiche è infatti possibile affermare che, escludendo i casi di povertà insostenibile (anche se è da citare il dato preoccupante delle nuove povertà e delle famiglie a rischio di povertà), nelle società industrializzate si riscontra un certo benessere, un livello di scolarizzazione e tutela dello Stato che non permettono più di analizzare il lavoro minorile come il risultato della povertà. Si parla così oggi di una modernità del fenomeno che richiede pertanto l'individuazione e l'utilizzo di nuove categorie di analisi - essendo quella economica solo una delle tante e spesso la non determinante - e di nuove metodologie di intervento.

Oltre a condizioni economiche oggettive, il fenomeno del lavoro minorile è intrinsecamente legato a determinati processi culturali. Possiamo infatti dire che:

- Il lavoro minorile risulta essere un fenomeno inscindibile dal contesto culturale di riferimento.
- Il lavoro minorile è correlato allo scenario sociale, educativo, culturale del welfare del territorio in cui si realizza.
- Il lavoro minorile è inserito all'interno di un contesto, di un territorio, di una famiglia, che veicola e rappresenta una rete di modelli e di percorsi a livello socioeconomico e culturale.

Ne risulta che nei paesi industrializzati il lavoro minorile riconosce differenziazioni significative. Il panorama del lavoro minorile risulta così essere molto complesso: ogni attività lavorativa ha caratteristiche proprie, presenta diverse motivazioni, modalità e possibilità di apprendimento, diversi gradi di sfruttamento, differenti connessioni con la frequenza scolastica, una diversa incisività nel processo di costruzione dell'identità del minore coinvolto.

2.4 Approcci attuali al lavoro minorile

Gli studi sul lavoro minorile a livello internazionale si distinguono sulla base dell'approccio di riferimento. Nel considerare quelli che sono gli

approcci al lavoro minorile e le politiche ad esso orientate – da quelle della drastica volontà di abolizione e di intervento sullo stesso a quelle orientate alla lotta allo sfruttamento e alla regolamentazione e tutela del lavoro riconosciuto non dannoso – bisogna sempre ricordare che spesso tali inquadramenti articolano quanto sostengono distinguendo tra le diverse aree del mondo, in particolare tra nord e sud del mondo.

Approccio abolizionista (o idealista): il lavoro minorile deve essere eliminato e sradicato. Secondo questo approccio l'unico tipo di impegno accettabile per i minori è il piccolo apporto in ambito familiare. Per questo paradigma il lavoro non può avere un ruolo positivo nella vita del bambino-adolescente ed in quello della famiglia di origine. Scuola e lavoro sono antagoniste e non si può essere produttivi nel mondo del lavoro se prima non è stata seguita una pertinente ed adeguata formazione di carattere didattico, culturale e socializzativo. (logica del proibizionismo, in assoluto il lavoro minorile deve essere contrastato)

17

Approccio pragmatico (o realistico): non tutto il lavoro minorile può essere eliminato (in termini di inevitabilità del lavoro minorile in alcune parti del mondo e in alcune situazioni familiari), ciò pertanto che è importante fare è favorire un miglioramento delle condizioni in cui questo è svolto. L'intervento è orientato alla tutela dallo sfruttamento e alla regolamentazione del lavoro minorile non considerato dannoso. Permane comunque la posizione che auspica per i bambini un quotidiano che sia il più possibile conforme e adeguato alla loro età. (logica del pragmatismo, poiché è difficile intervenire occorre perlomeno regolamentare il fenomeno)

Valorizzazione critica (riconoscimento del lavoro educativo): non si tratta di eliminare il lavoro minorile ma, stabilendo quali lavori possono essere accettati e quali no, regolamentare e controllare il lavoro dei minori. L'intervento è di tipo positivo, orientato a riconoscere anche il ruolo educativo che una esperienza lavorativa può avere sul minore, sia in termini di formazione sia in termini di responsabilizzazione. Eliminando le forme rischiose e dannose si considera il lavoro minorile possibile elemento di valorizzazione e di sviluppo per il minore.

3. Il fenomeno in Italia

19

- ➔ In Italia il lavoro non è una prerogativa del Sud del Paese
- ➔ In Italia esiste anche la realtà della schiavitù e del lavoro forzato
- ➔ Quando riguarda bambini e ragazzi italiani, si tratta di lavoro che interessa soprattutto le piccole aziende
- ➔ Nel Centro-Nord il minore lavora all'interno della microimpresa familiare
- ➔ Nel Sud il minore lavora preso terzi

Negli ultimi anni il fenomeno ha coinvolto anche bambini ed adolescenti stranieri, spesso vittime di vere e proprie forme di sfruttamento. Oggi in Italia sono presenti le più diverse forme di lavoro minorile:

- ➔ *lavori leggeri, familiari, domestici* che permettono al bambino o al ragazzo di frequentare la scuola e di non essere totalmente privato del suo mondo e dei suoi diritti
- ➔ *lavori pesanti o peggiori*, che approdano anche a condizione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, spesso criminale, illecito, sempre irregolare

Ci troviamo di fronte a lavori pericolosi, lavori forzati e lavoro in servitù per debiti, prostituzione e tratta, pornografia infantile e accattonaggio. Ci troviamo di fronte a lavoro retribuito/non retribuito, familiare/extra-familiare, lecito/illecito.

Grande è ancora la lacuna di conoscenze del fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Si tratta di un fenomeno difficile da definire: è sommerso, illegale, mutevole, dinamico e i tentativi fino ad oggi effettuati per stimare il fenomeno portano a cifre discordanti a causa dei fattori di invisibilità ed alla manifestazione del lavoro minorile in contesti già invisibili a causa della clandestinità, dell'immigrazione irregolare, dell'illegalità per coinvolgimento in attività criminose, e dell'invisibilità per la dimensione privata di attività svolte all'interno della famiglia.

3.1 Il lavoro minorile in Italia secondo il Censis

- Il lavoro minorile in Italia rappresenta un fenomeno a dir poco critico e ancora non esplorato come meriterebbe, benché negli ultimi anni si siano moltiplicati i soggetti, anche istituzionali, che si dedicano allo studio di questo argomento e siano nati anche movimenti sociali di bambini lavoratori per la difesa dei loro diritti.
- La dimensione quantitativa del fenomeno è abbastanza incerta: secondo l'Istat, nel 2002, in Italia c'erano 144 mila circa bambini lavoratori dai 7 ai 14 anni (il 3,2 % del totale), e di questi il 40% circa era in condizioni di pieno sfruttamento. Per l'Ires Cgil questa cifra sale a 400 mila bambini, la cui condizione sociale è il più delle volte al di sotto della soglia di povertà.
- L'ampiezza di questa forbice porta a confermare la gravità del problema, legata soprattutto ai contesti in cui si concentra il lavoro minorile: famiglie disagiate e luoghi di lavoro a basso livello di legalità o a bassa attenzione per la regolarità nello svolgimento del lavoro, fra cui di instaurano spesso pericolosi intrecci.
- Non è un caso che il lavoro minorile si concentri nei settori in cui sta crescendo l'irregolarità del lavoro: il commercio (bar e negozi), l'edilizia e i lavori stagionali, prevalentemente agricoli.
- Così come non è un caso che il lavoro minorile interessi molti bambini stranieri che non riescono ad integrarsi nel sistema sociale e scolastico italiano e che sono costretti a vivere ai margini.
- Le politiche del lavoro devono individuare e sostenere quelle precondizioni, che sono necessarie per ridurre il lavoro minorile, fra cui spiccano le seguenti:
 - le "clausole sociali" (ossia il rispetto di alcune condizioni sociali minimamente accettabili, come il non ricorso al lavoro minorile) devono diventare parte integrante degli scambi economici;
 - ci deve essere un maggior rigore nel prevenire o controllare il ricorso

3.2 I dati italiani

Rapporto IRES Cgil “I lavori minorili nelle grandi città italiane” Anno di pubblicazione 2005

Obiettivo: *analizzare il lavoro minorile in alcune grandi città italiane (Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio-Calabria, Catania)*

Strumento: *interviste (più di 2.000) a minori tra gli 11 ed i 14 anni, sia nelle scuole (analisi estensiva) che sul territorio (approfondimenti qualitativi)*



21,4% (circa un minore su cinque) media di minori tra gli 11 ed i 14 anni che ha avuto una esperienza di lavoro precoce:

- 30-35% nelle città del Sud
- 15-18% nelle città del Centro-Nord



Caratteristiche principali:

- 70% collabora ad attività di famiglia (l'indagine ha volutamente escluso tutte quelle attività riconducibili alla categoria dei piccoli aiuti in casa. Sono state incluse quelle collaborazioni che per tipo di attività e quantità dell'impiego – molte ore al giorno e continuità dell'impiego – sono ascrivibili al lavoro domestico e/o di cura)
- 20% lavora nel circuito dei parenti o degli amici di famiglia
- 9% lavora presso datori di lavoro terzi

Sesso:

- più del 60% sono maschi
- 1 su 3 minori che lavorano sono femmine

Il 90% sono minori italiani, il 10% sono minori stranieri

- tra questi la metà proviene dall'Asia (un peso rilevante hanno le comunità cinesi), un quarto dall'Europa dell'Est (con prevalenza di Romania, Albania e aree dell'ex Jugoslavia), uno scarso 20% dai Paesi del Nord Africa (Egitto, Tunisia, Marocco), il 7% dai Paesi dell'America Latina.

22

Caratteristiche delle attività svolte:

- i minori svolgono prevalentemente lavori occasionali (1 su 2) o stagionali (30%). Il 21% svolge lavori continuativi.
- in ogni caso si tratta di lavori che impegnano spesso in modo intenso: 3 minori su 10 sono impegnati quasi tutti i giorni e altrettanto qualche volta a settimana. Inoltre più del 20% è coinvolto in lavori per più di 7 ore al giorno.
- i minori collaborano prevalentemente ad attività di tipo commerciale, spesso gestite dalle famiglie (25% in un negozio, 12% in attività legate alla ristorazione). Presenti risultano anche i lavori in strada, riconducibili prevalentemente alla vendita ambulante (quasi il 10%), i lavori in giro per le case di supporto di solito all'attività del padre (il 12%), i lavori in campagna (10%). Per il loro impiego i minori tendono a ricevere delle paghettoni in modo occasionale (43,3% dei casi, contro il 39,5% di paghettoni regolari ed il 17,2% di regali, oggetti).

Ipotesi di numero di minori (11-14 anni) coinvolti in lavori precoci nelle 9 città esaminate:

- circa 150.000 minori italiani e non

Ipotesi di numero di minori (11-14 anni) residenti in Italia coinvolti in lavori precoci

- un range di 460.000-500.000 minori italiani e non

Verso il Bilancio Sociale del Paese

Ministero Solidarietà Sociale, Cnel sui giovani, 18 Aprile 2007



2 milioni e 585 mila famiglie in condizione di povertà → pari all'11,1%



1 milione e 718 mila i minori che vivono in famiglie povere



Il dato è in crescita → dal 1997 al 2005 è aumentato il numero di famiglie povere con 2 figli minori (dal 15,9% al 17,2%) e di quella con 3 o più figli a carico (dal 25,8% al 27,8%).



La spesa italiana per l'istruzione e la formazione è pari al 4,9% del PIL (circa di un punto inferiore alla media OCSE): la componente pubblica è pari al 94%.

3.3 La legislazione nazionale

Ogni nazione ha la sua legislazione che regola e proibisce l'impiego di minori in attività lavorative; in particolare la legislazione italiana affronta e risolve sia il problema della compatibilità e del raccordo dell'attività lavorativa con le esigenze di sviluppo fisico e psichico del minore, sia l'opportunità di conciliare il lavoro del minore con l'obbligo di garantire una formazione scolastica e professionale adeguata ai fini di un appropriato inserimento nel mercato del lavoro.

La Costituzione della Repubblica Italiana, legge fondamentale dello Stato, nell'articolo 37 prevede "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad esse, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla legge n. 977 del 17 ottobre 1967, "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", modificata dal Decreto Legislativo n. 345 del 4 agosto 1999 di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, successivamente novellato con il Decreto Legislativo n. 262 del 2000.

L'art. 3 del d.lgs. 345/99 sostituisce integralmente l'art. 1 della L. 977/67 precisando che la normativa si applica ai minori di 18 anni "che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti"; vengono compresi nella tutela anche i minori occupati come apprendisti, con contratto di formazione e lavoro, nel lavoro a domicilio.

In base al disposto della L. 977/67 "Tutela del lavoro e dei bambini e degli adolescenti", l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha terminato il periodo di istruzione obbliga-

toria e comunque non prima del compimento del quindicesimo anno di età.

Alcune deroghe sono previste per l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo; devono essere però garantiti la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

La L. 977/67 prevede, in materia di impiego dei minori nello spettacolo, nello sport e nelle attività di carattere culturale, che l'assunzione è subordinata – esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività e con l'assenso del genitore o del tutore – al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (art. 4, comma 2, l. 977/67, novellato dal d.lgs. 345/99). Questa autorizzazione è preceduta dalla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dall'esame della compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell'attività lavorativa con l'assolvimento da parte del bambino dell'obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore in genere.

Il deroga al divieto di lavoro notturno previsto dalla l. 977/67, la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di cui all'art. 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

La normativa generale prevede per i minori di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. L'orario di lavoro dei minori non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza; se l'orario di lavoro giornaliero supera tale monte ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

È vietato adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori, che sono indicati nell'allegato I, aggiunto alla L. 977/67 dall'art. 15 del d.lgs. 345/99. In deroga a tale divieti, gli adolescenti possono essere adibiti a tali lavorazioni, processi o lavori per motivi didattici o di formazione professionale, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE



Art. 37 Costituzione



L. 977/1967 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”: per fanciullo si intende il minore che non abbia ancora compiuto i 15 anni e per adolescente i minori di età compresa tra i 15 anni ed i 18 anni compiuti. Sono previste particolari misure di tutela in ordine alle visite mediche e agli orari di

lavoro. La legge fornisce un elenco delle attività pericolose, faticose, o insalubri che i fanciulli o gli adolescenti non possono svolgere.



L. 285/1997 “Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e per l’adolescenza” : viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e per l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

25



D. lgs. 345/1999 “Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”, che modifica la L. 997/67.



Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”: *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accontentamento o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

3.4 Come oggi si configurano in Italia le varie esperienze di lavoro precoce

In Italia il lavoro minorile riguarda sia il nord che il sud del paese, riconosce specificità territoriali ed è pertanto collegabile alla dimensione sociale nel suo complesso: alla scuola, alla famiglia, al mercato del lavoro, alla carenza di risorse, alle nuove sfide della complessità, al bisogno

di formazione, alla “cultura” del lavoro, al territorio e all’ambiente di vita. Le esperienze di lavoro dei minori italiani e stranieri assumono pertanto dinamiche articolate e multiformi. Per meglio comprendere tale diversità sintetizziamo quelli che sono i principali contesti nell’ambito dei quali prende vita il fenomeno.

Contesto di disagio, povertà e rischio di povertà

Negli ultimi anni rispetto allo scenario precedente è aumentata la presenza di bambini e bambine figli di immigrati che lavorano ed è cresciuto il dato relativo alle famiglie a rischio di povertà, realtà in cui si tende a coinvolgere i figli in qualche attività lavorativa con la finalità di integrare il reddito familiare. (soprattutto famiglie immigrate, famiglie italiane povere o a rischio di povertà).

26

Contesto di sfruttamento e di tratta

Nell’ultimo decennio l’Italia è diventata territorio in cui le forme peggiori di tratta e di schiavitù dei minori ha luogo. Gestito da realtà criminose italiane e straniere, l’utilizzo per fini di sfruttamento lavorativo e sessuale dei minori, si configura come una nuova forma di schiavitù, in cui nessun tipo di garanzia, di tutela, di diritto è riconosciuto al minore che ne è vittima (soprattutto minori stranieri e rom)

Contesto che valorizza l’ambito lavorativo per un percorso di tutela e di inserimento sociale

Per alcuni minori in Italia il lavoro risulta essere l’alternativa positiva allo stare in strada. Soprattutto laddove si registrano difficoltà e abbandoni scolastici a volte l’alternativa rimane lo stare in strada e l’inserimento precoce nel mondo del lavoro è l’occasione che rimane (in un contesto territoriale con poche opportunità di reinserimento scolastico e di alternative di socializzazione) per apprendere, per “essere impegnato” in un’attività che può essere educativa, per passare il proprio tempo in un contesto più sicuro della strada. (soprattutto nel sud del paese)

Contesto che poco valorizza il percorso di istruzione e formazione a vantaggio dell’esperienza lavorativa

Oltre a ragazzi che lavorano precocemente per rispondere ad un’esigenza economica di famiglie povere o a rischio di povertà, frequenti sono anche le situazioni in cui l’avvicinamento precoce al lavoro si contestualizza nell’ambito di famiglie con redditi medi che facilitano questo perché scommettono poco sulla capacità dei percorsi di istruzione e formazione. Spesso in tali contesti vi è la compresenza di scuola e lavoro. (soprattutto nel nord del paese)

Contesto di imprenditoria familiare

Alta in Italia è la diffusione di lavoro minorile tra le famiglie in possesso di una propria attività lavorativa.

Sembra quindi che il lavoro precoce non sia associato esclusivamente a condizioni di povertà, ma anche a situazioni più favorevoli. Possedere un'attività di famiglia sembra essere una delle premesse ricorrenti per il coinvolgimento dei minori in esperienze di lavoro minorile (soprattutto nel nord-est del paese)

Contesto in cui l'impegno del minore non è considerato lavoro

Ne sono esempio la collaborazione domestica ma anche il lavoro nel campo della pubblicità, della televisione, del cinema, dello sport para-professionale. Attività le prime che vengono considerate, anche quando impegnative in termini di orario e di mansione, normali per l'abitudine culturale e familiare di riferimento; le seconde che vengono considerate piacevoli e gioco per il bambino. In realtà tali attività possono essere molto impegnative per il minore non solo in termini di ore dedicate ma anche in termini di costruzione di una propria personalità e identità reale e non fittizia o di immagine, con tutto ciò che tale ultima situazione potrebbe far nascere nel percorso di vita.

27

Certamente non è da negare la possibilità di riconoscere diversità di esperienze e di percorsi di crescita. Laddove la realtà del lavoro precoce esiste sarebbe opportuno pensare alla possibilità di percorsi differenziati e flessibili nei quali sia presente una commistione fra studio e lavoro e siano previste forme di riconoscimento e di tutela delle attività lavorative che non risultino lesive dello sviluppo e della crescita dei minori.

In diversi contesti tra quelli presentati si rimanda a un modello culturale che si caratterizza per una volontà di anticipazione pedagogica e formativa dell'esperienza lavorativa, non sempre però in questi contesti vi è una reale presenza tutelante e protettiva dei genitori e dei parenti. Al di là delle buone intenzioni delle famiglie che utilizzano l'inserimento precoce dei propri fanciulli nel mercato del lavoro come strategia educativa, non si può non riconoscere in tale situazione il rischio per il minore dell'esclusione sociale, immediata o differita nel tempo.

Molto spesso il lavoro minorile in Italia ha forti legami con l'economia sommersa e il lavoro irregolare, da una parte, e dall'altra con la microimpresa familiare.

È evidente la differenza dei contesti territoriali, familiari, economici e culturali nell'ambito dei quali oggi in Italia si sviluppa il fenomeno del lavoro minorile che coinvolge bambini/e italiani e stranieri, in lavori part-time o a tempo pieno, in condizioni di tutela o di sfruttamento, in contemporanea con l'attività scolastica o ponendosi come alternativa ad essa. Questo richiede di affrontare la tematica cogliendo che non tutte le

situazioni di lavoro rappresentano una condizione di sfruttamento, ma anche che non ogni lavoro è sempre utile e formativo.

Bisogna sempre tenere presente che se *un inserimento nel mondo del lavoro sereno*, preparato e graduale può fornire al ragazzo un senso di responsabilità personale e di autostima indispensabili per sentirsi un soggetto a pieno titolo in una società, *esperienze negative*, legate allo sfruttamento e allo svolgimento di attività pericolose o dannose per la propria salute, o *un inserimento precoce e non accompagnato e tutelato* possono al contrario bloccare il difficile compito di sviluppo.

Se nel primo caso l'inserimento nel mondo lavorativo può costituire una occasione di formazione e di socializzazione professionale e non solo, negli altri due il lavoro minorile risulta invece essere uno strumento di esclusione sociale e ambiente altamente condizionante lo sviluppo psico-fisico e professionale del minore. Il lavoro in taluni casi può infatti essere un mezzo di riproduzione delle disuguaglianze sociali da cui trae spesso origine la condizione di marginalità. Il rischio è quello della doppia debolezza:

- debolezza nel lavoro: scarsi diritti, bassa qualificazione, ecc.;
- debolezza nella vita: scarse e limitate relazioni sociali (conseguenza della precoce uscita dai più tradizionali ambienti di socializzazione con i coetanei, ecc.)

Possiamo perciò dire che in Italia il lavoro minorile viene visto e interpretato come:

Lavoro minorile come strategia educativa familiare
 Lavoro minorile come strada per accedere al consumo
 Lavoro minorile come sostegno al reddito familiare
 Lavoro minorile come sostegno all'attività imprenditoriale familiare
 Lavoro minorile come sfruttamento
 Lavoro minorile quale percorso di inserimento sociale

3.5 Lavoro – scuola – famiglia

Abbiamo già detto del legame del lavoro minorile con lo scenario sociale, educativo, culturale del welfare del territorio in cui si realizza.

In particolare la famiglia e la scuola sono i due ambiti a cui sempre ci si rivolge nel cercare correlazioni significative.

D'altronde **la famiglia** partecipa direttamente e attivamente alla costruzione di quelle tre identità – economica, sociale e individuale – che rappresentano le aree di riferimento che caratterizzano e rendono unica la relazione tra il minore e il lavoro. La famiglia può evitare, ostacolare, prevenire l'ingresso del minore nel mondo del lavoro come può anche proporre, imporre, organizzare l'inserimento lavorativo precoce. Oggi in

Italia si individuano modelli culturali che enfatizzano il ruolo positivo del lavoro precoce inteso quale esperienza formativa da affiancare al percorso scolastico; così come modelli culturali che assegnano un'importanza considerevole alla capacità di disporre di beni non di prima necessità e che per la realizzazione di questo ammettono che i minori si avvicinino al lavoro per dare la possibilità alla famiglia di vivere un tenore di vita maggiore o per dare la possibilità al ragazzo di disporre di qualsiasi bene di consumo. La famiglia può anche rendere co-partecipe il minore della propria esperienza imprenditoriale, situazione che di per sé non è negativa, sempre se non va a negare totalmente le aspirazioni e le capacità del minore. Non sono da dimenticare le famiglie in condizioni di povertà che vedono nel lavoro del minore una fondamentale fonte di reddito.

La scuola è invece l'ambito privilegiato del monitoraggio del possibile coinvolgimento precoce del minore in attività lavorative: assenze, dispersione scolastica, ecc. La scuola è anche il luogo prezioso del monitoraggio del benessere dei bambini lavoratori, quando nella vita del bambino sono presenti entrambi gli impegni, quello scolastico e quello lavorativo. Vivace e polemico è il dibattito sulla possibilità di far convivere la scuola e il lavoro.

Taluni ritengono non si possa pensare a una compresenza di entrambe le attività, per altri ciò dipenderebbe da una serie di variabili quali l'essere il minore italiano o straniero – per il minore straniero raggiungere gli obiettivi di apprendimento può essere maggiormente difficile per la difficoltà di inserimento e linguistica e pertanto una compresenza andrebbe a svantaggio della sua capacità di inserimento nel contesto sociale –, il fare un lavoro faticoso o leggero, ecc.

Ciò che si può dire è che oggi una correlazione sembra esserci tra la decisione di non proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo e l'esperienza di lavoro precoce prima dei 15 anni. Le esperienze di lavoro prima dei 15 anni sembrano cioè contribuire a una scelta selettiva ed esclusiva del lavoro a discapito del percorso formativo o di un percorso di coesistenza scuola-lavoro.

È anche da dire che è difficile vedere una relazione lineare esclusiva tra esperienze di lavoro precoce e percorsi di dispersione scolastica, piuttosto la relazione appare circolare poiché molto spesso ad avvicinarsi precocemente al lavoro sono proprio quei minori che non riscontrano un successo o un esito scolastico positivo, disinteresse e poca motivazione. Segnale della difficoltà odierna nel recupero di situazioni scolastiche difficili che rischiano di trovare come prima ed esclusiva alternativa il lavoro se non la strada.

Ecco allora schematizzati alcuni degli indicatori oggi considerati significativi per un'analisi dettagliata del lavoro minorile e per una riflessione di caso in caso della situazione che si può andare a valutare:

Contesto Territoriale/Economico

Caratteristiche economiche e socio-culturali del territorio

Caratteristiche economiche e socio-culturali della famiglia

Bisogni economici e socio-culturali dei minori

Presenza/assenza della famiglia come fattore protettivo e di controllo sull'attività del minore

Presenza/assenza di un gruppo di pari nel contesto lavorativo

Attività di socializzazione dl minore dentro e fuori il contesto lavorativo

Presenza/assenza di tempo libero

Lavoro

Età del minore che lavora

Continuità/saltuarietà del rapporto di lavoro

Settore del lavoro del minore

Mansione svolta dal minore (leggero/pesante; orario, ecc..)

Retribuzione

Pericolosità per la salute del minore

Percezione del minore rispetto alle sue possibilità attuali e future di crescita e di formazione nel suo posto di lavoro

Aspettative e motivazioni del minore rispetto al lavoro oggi e in futuro

Ruolo del lavoro nella percezione attuale del sé

Famiglia

Caratteristiche nucleo familiare del minore

Percorso formativo del nucleo

Atteggiamenti della famiglia nei confronti dell'impegno lavorativo del minore

Famiglia a favore dell'esclusione o della compresenza scuola-lavoro

Bisogno di sussistenza economica della famiglia

Famiglia spezzata, allargata, famiglia italiana, straniera, famiglia datore di lavoro, intermediaria tra minore e lavoro

Rapporto tra famiglia e scuola

Rapporto tra famiglia e lavoro

Rapporto tra famiglia e tempo libero del minore

Scuola

Relazione tra frequenza scolastica e tempo di lavoro

Relazione tra rendimento scolastico e tempo di lavoro

Relazione tra tipologia di attività lavorativa e frequenza scolastica

Scuola e lavoro come contesti comunicanti o separati

Rapporto del minore con il contesto scolastico

Percorso scolastico del minore

Eventuali problemi disciplinari

Motivazione e interesse del minore per la scuola

Rapporto del minore con il contesto scolastico

3.6 I rischi della cosiddetta “fascia grigia”: il rischio dell’esclusione sociale

Non ci soffermiamo sui conosciuti e drammatici rischi che corre il minore inserito nel circuito dello sfruttamento e del lavoro non tutelato (privazione della libertà, trascuratezza, abusi fisici, psicologici, sessuali, gravi infortuni, ecc.), ma sui rischi a cui può andare incontro quella fascia grigia di minori coinvolti in attività lavorative che non si connotano per un elevato grado di pericolosità o di sfruttamento e che spesso permettono la compresenza di scuola e lavoro. Questo perché a volte questi rischi non vengono considerati non legati all’oggi, ma essendo perlopiù a situazioni di difficoltà e di svantaggio che possono coinvolgere i minori un domani. Pertanto è bene averne conoscenza e consapevolezza in modo da ridurre la possibilità che tali svantaggi diventino reali.

31

Tali rischi sono:

- Rischio della povertà non solo economica (legato al possibile circuito della bassa competenza e specializzazione) ma relazionale, collegata alla fragilità di sviluppo di capitale sociale (diminuzione della disponibilità di tempo libero da spendersi in attività ludiche e di socializzazione con i coetanei, rischi di esclusione dai circuiti sociali ed amicali)
- Precoce considerazione dei minori secondo uno status adulto
- Precoce assunzione di responsabilità non adeguate all’età
- Disinvestimento crescita culturale: bassa qualifica, basso uso internet, nuove tecnologie (oggi sempre più importanti strumenti di relazione)
- Rischio che il sovraccarico di impegni porti ad uscire appena dopo la scuola dell’obbligo dal percorso scolastico-formativo e ad alimentare frequentazioni solo dell’ambito lavorativo (con adulti o altri minori che sono anch’essi coinvolti in attività lavorative)

La gravità e ampiezza della situazione dipenderà dalla posizione di primato che verrà riconosciuta all’attività lavorativa rispetto alle altre tipologie di esperienza come la scuola e il gruppo dei pari che in egual misura sono importanti per la crescita e lo sviluppo del minore. In altre parole, una non attenzione a tale realtà può andare ad alimentare la crescita di una generazione che rischia di essere comunque ai margini sia a livello lavorativo sia a livello sociale, non possedendo la ricchezza in termini di capitale sociale che sempre più, nelle attuali società, risulta essere così importante per un futuro di relazione, realizzazione e riconoscimento individuale e professionale.

3.7 Le tutele del lavoro dei minori in Italia

Il rapporto di lavoro in sé determina per l'imprenditore una serie di obblighi di varia natura, tutti tesi a garantire la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore. Quando tale soggetto è un minore le norme vincolistiche e protezionistiche aumentano notevolmente.

L'evoluzione normativa in materia di tutela del lavoro minorile è stata ispirata a due principi fondamentali. Da un lato evitare che lavori faticosi o orari pesanti potessero ledere il ragazzo lavoratore e dall'altra garantire che lo stesso giovane potesse comunque proseguire i suo iter formativo e che anzi l'occasione di lavoro potesse rappresentare una tappa dello stesso iter.

32

Tanto più si abbassa l'età del lavoratore tanto più aumentano le tutele. Si distinguono due soggetti destinatari di protezioni diverse: il bambino (minore dei 15 anni) e l'adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni).

La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla L. 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in vigore dal 23 ottobre 1999 e D. Lgs. 262/2000.

La tutela dei minori al lavoro si realizza mediante varie misure. In primo luogo viene individuato un limite minimo di età per dedicarsi al lavoro. L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni (art. 1, c. 622/623/624, L. 296/2006).

La condizione è primaria ed essenziale. Tende a porre uno spartiacque netto tra l'età del gioco, della formazione minima di base e quella del lavoro. Devono ritenersi compresi, dalle ricordate limitazioni, anche i rapporti di lavoro non subordinati, ossia quelli relativi a prestazioni autonome o parasubordinate come le collaborazioni coordinate e continuative e sporadici o quelli familiari). La giurisprudenza ha spesso sostenute tale impostazione: per esempio la Corte di cassazione ha evidenziato che "la disciplina della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) ha lo scopo, in conformità al dettato dell'articolo 37 della Costituzione e dell'articolo 7 della Carta sociale europea di Torino del 18 ottobre 1961, ratificata con legge 3 luglio 1965 n. 929, di tutelare l'attività svolta da tali soggetti in un contesto produttivo, di qualunque tipologia giuridica, utilizzato a finalità economica".

Il D.Lgs. 77/2005 regola l'alternanza scuola-lavoro che rappresenta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico. Il sistema è impostato per poter assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di conoscenze spendibili nel mercato del lavoro.

L'alternanza non è un obbligo in quanto resta ovviamente consentito lo

svolgimento della sola attività formativa senza necessità di alternare la stessa con esperienze lavorative.

Il sistema dell'alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:

- svolgere l'intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l'alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili ad accogliere i giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costituiscono rapporti di lavoro.
- instaurare un contratto di apprendistato in base all'art. 48 del D.Lgs. 276/2003.

33

In ogni caso, il vincolo formativo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Prima di adibire un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto visita medica preventiva, da effettuarsi presso i centri della AUSL territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro. Tale accertamento tende a verificare l'idoneità del minore alla specifica mansione alla quale sarà adibito. L'obbligo si inquadra nell'ampio alveo della medicina del lavoro che in quanto tale è tipicamente preventiva, improntata cioè non alla cura di eventuali patologie ma alla garanzia che il cittadino "sano" non si "ammali di/per lavoro". Mentre per la generalità dei lavoratori gli accertamenti sanitari sono connessi strettamente alla mansione resa, e pertanto se la stessa non presenta particolari fonti di rischio non sono obbligatori, per i minori è presupposto un rischio nel lavoro stesso o meglio nella combinazione di questo con un fisico ancora in formazione e sviluppo e quindi gli accertamenti sanitari sono sempre obbligatori.

La medesima idoneità fisica andrà poi, altresì, accertata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro mediante visite periodiche da ripetersi ad intervalli non superiori ad un anno.

Una volta verificate le condizioni del minore, requisito anagrafico, formativo e sanitario, è necessario valutare la tipologia di lavoro offerto. La legge vieta di adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori. La norma anche in questo caso è estremamente rigida. Uniche eccezioni sono connesse allo svolgimento di particolari attività per fini didattici e formativi e comunque subordinate sempre alla vigile presenza di un tutor e dalla preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Per il datore di lavoro non è sufficiente considerare la mansione in sé affidata al minore, la deve contestualizzare nell'ambito dell'intero ciclo

lavorativo e dell'ambiente di lavoro. L'imprenditore deve effettuare una specifica valutazione dei rischi potenziali che divenga di fatto un supplemento rispetto a quella più generale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94. In tale valutazione dovrà in particolar modo considerare:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Le informazioni che a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori sono dovute anche ai genitori o al tutore del minore.

Nello svolgimento del rapporto di lavoro esistono particolari attenzioni relativamente agli orari di lavoro. Troviamo limiti nella durata giornaliera del lavoro, nel lavoro notturno e nella resa di prestazioni straordinarie. In particolare le ore dedicate al lavoro non possono superare le 7 giornaliere e le 35 settimanali per i bambini e le 8 giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti.

I minori non possono essere adibiti al lavoro notturno (che è il periodo di 12 ore consecutive in cui è compreso l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 oppure le 23 e le 7), ad eccezione dei casi particolari (attività culturali, dello spettacolo, pubblicitarie, sportive) e con particolari garanzie.

I minori hanno altresì diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 30 giorni o a 4 settimane, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasedicenni.

Significativo poi appare il divieto di discriminazione sul posto di lavoro per i minorenni. Questi hanno diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne.

Particolarmente, e giustamente, severo risulta l'impianto sanzionatorio. Le violazioni agli obblighi di sicurezza, di avviamento al lavoro, di

rispetto degli orari di lavoro sono sanzionati penalmente con pene che arrivano fino all'arresto per 6 mesi ovvero ad ammende fino a 5.164,00 euro. Sanzioni amministrative sono previste nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di preventiva richiesta di autorizzazione nei confronti degli organi di controllo della pubblica amministrazione.

La recente normativa di contrasto al lavoro irregolare si è preoccupata anche di punire con maggiore severità l'elusione delle norme di tutela che coinvolgono lavoratori minori. In tale circostanza è prevista l'applicazione di sanzioni penali e l'innalzamento fino a sei volte delle ordinarie sanzioni pecuniarie.

Oltre alle disposizioni cogenti di legge esistono varie norme legate a standard di controllo e di applicazione di sistemi di responsabilità sociale di impresa che impongono particolari ed ulteriori tutele ed attenzioni in vista dell'inserimento al lavoro di un minore. Tali norme, è bene ricordarlo, sono ad applicazione volontaria e pertanto coinvolgono solo quelle imprese che hanno attivato sistemi di controllo o di autocontrollo in responsabilità sociale. Il più diffuso di questi, lo standard SA8000, prevede proprio la tutela del lavoro infantile come primo punto di verifica per la valutazione "dell'impresa etica". In questo caso è significativo considerare come l'azienda sia obbligata a porre tutti gli strumenti di tutela al proprio interno e verificarne il rispetto anche nella catena dei fornitori.

3.8 Luoghi comuni

Non tutto ciò che si sente sul lavoro minorile è realtà:

Il lavoro minorile è solo un problema dei paesi in via di sviluppo

No, il lavoro minorile è oggi una realtà anche dei paesi industrializzati dove si riscontrano anche forme di sfruttamento e di lavoro pericoloso.

Il lavoro minorile è determinato dalle condizioni economiche disagiate della famiglia

Oggi la povertà non è la sola causa del lavoro minorile. Occorrono nuove categorie di analisi del problema e quella economica è solo una di queste e spesso non determinante. Oltre a ragazzi che lavorano precocemente per rispondere ad un'esigenza economica di famiglie povere o a rischio di povertà, frequenti sono anche le situazioni in cui l'avvicinamento precoce al lavoro si contestualizza nell'ambito di famiglie con redditi medi che facilitano questo perché scommettono poco sulla capacità dei percorsi di istruzione e formazione.

Oltre a condizioni economiche oggettive, il fenomeno del lavoro minorile è infatti intrinsecamente legato a determinati processi culturali.

Il lavoro minorile nei paesi industrializzati riguarda solo minori stranieri

Nei paesi industrializzati il lavoro precoce riguarda non solo minori stranieri o rom ma anche minori italiani, ciò che caratterizza spesso il lavoro dei minori stranieri è l'illegalità della condizione, la pericolosità della mansione e l'essere spesso realizzato in vere e proprie condizioni di sfruttamento e schiavitù.

Il lavoro minorile è sempre una buona strada di apprendimento lavorativo per i minori

Spesso il lavoro svolto dai minori non ha specifiche caratteristiche professionali e se l'avvicinamento al lavoro comporta un precoce abbandono del percorso formativo il rischio per il minore una volta adulto è la costante bassa qualifica e specializzazione che lo caratterizzerà nel mondo del lavoro.

36

Le aree nelle quali si riscontra l'utilizzo di minori sono quello agricolo, domestico, artigianale, industriale

Oltre a quelli che possiamo considerare gli ambiti tradizionali del lavoro minorile attenzione deve essere rivolta anche alle nuove forme di impiego lavorativo di minori nella pubblicità, nel cinema, nella televisione, nell'attività sportiva para-professionistica

La quasi totalità dei minori che lavorano nei paesi industrializzati non va a scuola. Nei paesi industrializzati la maggioranza dei minori coinvolti in attività lavorative va a scuola, spesso tale duplice impegno comporta però rallentamento, interruzione di percorso temporaneo o definitivo, eventuale non raggiungimento del titolo formale. Le ricerche evidenziano una correlazione tra la decisione di non proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo e l'esperienza di lavoro precoce prima dei 15 anni.

È per lo più l'esigenza dei genitori che porta al lavoro precoce

Oggi le possibili motivazioni che si trovano alla base di un coinvolgimento dei minori in forme di lavoro precoce nei paesi industrializzati non portano solo a ragioni e bisogni familiari, quali l'aiutare economicamente la propria famiglia (integrazione del reddito familiare) ma anche a bisogni propri dei ragazzi quali il disporre di propri soldi e la ricerca di un percorso di autonomia individuale.

Il lavoro minorile in Italia è proprio del sud o delle aree depresse

In Italia il lavoro minorile riguarda sia il nord che il sud del paese, riconosce specificità territoriali, non è più collegabile a necessità esclusivamente economiche familiari o territoriali. La complessità e l'articolazione del fenomeno nel nostro Paese evidenzia come il lavoro minorile è collegabile alla dimensione sociale nel suo complesso: alla scuola, alla famiglia, al mercato del lavoro, alla carenza di risorse, alle nuove sfide della complessità, al bisogno di formazione, alla "cultura" del lavoro,

al territorio e all'ambiente di vita. Ad esempio una spinta ad un inserimento precoce può derivare anche da un forte orientamento positivo nei confronti del lavoro diffuso nell'ambiente di vita anche al di fuori dell'ambito familiare es. nord-est o zone turistiche.

Istruzione e lavoro sono antagonisti

Tale correlazione non è assoluta. È possibile che istruzione e lavoro siano compresenti nella vita dei ragazzi, perché questo però possa essere vero occorre che siano studiati e realizzati percorsi di maggior avvicinamento e collegamento tra questi due mondi, tra studio e apprendimento pratico, sistemi formativi flessibili che consentano percorsi di sinergia tra scuola e lavoro.

EMERGE L'IMPORTANZA:

- del rendere visibile il fenomeno in Italia
- di maggiori azioni mirate all'eliminazione delle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile in Italia (accattonaggio, sfruttamento in attività criminali e prostituzione, traffico di minori, ecc.)
- di promuovere l'accesso all'istruzione per tutti i bambini e le bambine, italiani e stranieri
- di studiare azioni che disincentivino la possibilità di interrompere precocemente il percorso scolastico
- di una maggiore azione di sensibilizzazione degli adulti che hanno la responsabilità dei più piccoli, spesso dei genitori nei confronti dei figli, nel tenere maggiormente presenti i loro bisogni, le loro attitudini, i loro diritti affinché "il bambino da soggetto di diritto riesca a divenire protagonista di scelte"
- di una maggiore incidenza degli interventi dell'Ispettorato del Lavoro, delle azioni sanzionatorie e degli interventi dei servizi ispettivi scolastici
- di coinvolgere i bambini e i ragazzi in dibattiti sul lavoro minorile e sull'importanza dell'acquisizione di strumenti di conoscenza e di base che possano un domani permettere la propria realizzazione, così come accrescere la consapevolezza dei bambini dei loro diritti
- di monitorare i percorsi di dispersione scolastica
- di istituire percorsi flessibili di rientro a scuola nei casi di minori con esperienze di lavoro precoce
- di prevedere attività di sensibilizzazione e di formazione per operatori e insegnanti finalizzati alla prevenzione
- di utilizzare codici di condotta utili a fare emergere comportamenti responsabili da parte di aziende, anche delle piccole imprese di tipo familiare
- di promuovere studi e ricerche sul legame tra lavoro precoce e condizioni socio-individuali (famiglie, tempo libero, formazione,

- ecc.) in modo da rilevarne correlazioni e in modo da individuare possibili determinanti che portano i minori verso alcuni percorsi piuttosto che ad altri per intervenire su di essi
- di regolamentare e monitorare il lavoro non lesivo
 - di avvicinare la scuola al lavoro in termini sia di apprendimento sia di flessibilità
 - di promuovere la ratifica universale e l'applicazione delle convenzioni OIL 138 e 182
 - di studiare e implementare progettualità orientate alla prevenzione dell'ingresso dei minori nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro irregolare e non tutelato, con una particolare attenzione a quei contesti familiari e culturali nell'ambito dei quali risulta esserci un rischio maggiore: esempio bambini rom, ragazzi di strada, minori non accompagnati, ecc.
 - di sviluppare la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici in merito a educazione e tempo ricreativo
 - di progettare momenti formativi relativi alla problematica del lavoro minorile per i datori di lavoro
 - di potenziare l'attività di monitoraggio e di osservazione del fenomeno
 - di sostenere politiche di intervento a favore delle famiglie povere e a rischio di povertà – italiane e straniere-, prevedendo azioni di integrazione del reddito ma anche azioni di aiuto per garantire il percorso formativo dei minori
 - di azioni di verifica dell'adozione della normativa e della legislazione in materia di lavoro minorile
 - di sostenere il ruolo della scuola nel suo essere luogo privilegiato per un confronto sul tema, canale privilegiato di informazione e formazione sui diritti, luogo e strumento per la prevenzione del fenomeno stesso, sostenendo alunni e famiglie in un percorso di valorizzazione dell'ambito formativo e di rilevazione di eventuali forme di sfruttamento

L'IMPEGNO DI TELEFONO AZZURRO

L'impegno di Telefono Azzurro rispetto all'azione di contrasto e di emersione del fenomeno si concretizza principalmente attraverso tre azioni:

- Un intervento in emergenza attraverso la linea 114 Emergenza Infanzia Il 114 Emergenza Infanzia è una linea telefonica di emergenza accessibile gratuitamente da telefonia fissa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che accoglie le segnalazioni di situazioni di emergenza e disagio. Il Servizio, promosso dal Ministero delle Comunicazioni, del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità, a seguito di bando pubblico è stato affidato in

gestione a Telefono Azzurro. Il 114 si pone lo specifico obiettivo di fornire sostegno ai bambini e agli adolescenti che si trovano in una situazione di emergenza, favorendo una gestione integrata dei diversi livelli che la caratterizzano (psico-socio-sanitario, giuridico, di sicurezza, etc.) da parte delle agenzie che si occupano della tutela e della cura dell'infanzia. Il 114 è attivo dal gennaio 2006 da tutte le regioni da telefonia fissa

- Un intervento di consulenza a bambini, adolescenti, adulti, in particolare genitori e insegnanti attraverso le sue linee di ascolto 19696 (gratuita) e 99151515 avente la funzione di confrontarsi su situazioni di disagio, di fatica vissute direttamente dai minori e su un confronto con adulti su situazioni di disagio e difficoltà, tra queste anche situazioni di lavoro precoce e sfruttamento che riguardano minori. Attività che può comprendere oltre che l'ascolto e la consulenza, l'orientamento e l'invio a servizi del territorio della situazione come l'attivazione dell'intervento in emergenza
- Un intervento di presa in carico e di prevenzione attraverso le attività dei Centri Territoriali oggi presenti a Milano, Bologna, Palermo, Roma, Treviso e in via di apertura nei prossimi mesi a Padova, Bari, Firenze, Napoli, che danno concretezza al modello di intervento di Telefono Azzurro costruendo e consolidando una vera e propria rete collaborando con i Servizi Socio Sanitari, le Forze dell'Ordine, le Istituzioni e le scuole del territorio, promuovendo e privilegiando una gestione integrata dei casi di disagio e di abuso, anche delle situazioni legate a situazioni di lavoro minorile e di sfruttamento lavorativo, e implementando azioni di prevenzione attraverso l'attività nelle scuole con gli insegnanti, gli adulti e le famiglie, sensibilizzando la promozione dei diritti dei bambini.
- Di monitoraggio e di comprensione del fenomeno attraverso l'attività a livello nazionale e internazionale di studio e di ricerca sui fattori che agiscono sull'offerta e sulla domanda di lavoro minorile e di sfruttamento lavorativo di minori, come sulla fenomenologia dello stesso
- Di formazione soprattutto delle insegnanti in merito al fenomeno, al riconoscimento dello stesso, all'adozione di strumenti di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto che possono vedere come protagonista a scuola.
- Di essere voce dei bambini/e adolescenti italiani e stranieri nel ricordare a tutte le istituzioni, ad ogni livello, la necessità della tutela e della garanzia del riconoscimento e del rispetto dei propri diritti

All. 1 | Interventi Istituzionali

Accanto alla produzione normativa, nazionale ed internazionale, esistono numerosi interventi ad opera di organizzazioni sopranazionali e nazionali, organi dello Stato, enti locali associazioni volti alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

• Commissione Parlamentare per l'infanzia

Nel 1997 è stata istituita la Commissione Parlamentare per l'Infanzia con il compito di svolgere un'attività di controllo e di indirizzo nella concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Molte le risoluzioni in tema di lotta e disciplina del lavoro minorile. La difficoltà risulta essere legata alle modalità di arrivare ad una completa, piena e funzionale integrazione tra le diverse attività poste in essere dai vari soggetti istituzionali relative al tema del lavoro minorile e della dispersione scolastica

• Piano Nazionale d'Azione e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei soggetti in età evolutiva

Con legge 23 dicembre 1997 è stato istituito, presso la presidenza del consiglio dei ministri, l'osservatorio nazionale per l'infanzia, che ogni 2 anni deve predisporre il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

• Carta di Impegni 1998

Nel 1998 l'Italia ha firmato la Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile. Nel documento viene ribadita:

- la dannosità del coinvolgimento di bambini nell'esperienza lavorativa precoce e in condizioni lavorative pesanti, poiché li priva di risorse come il gioco, la socialità, l'educazione, essenziali per il loro sviluppo psico-fisico. Viene inoltre precisata

- l'importanza dell'intervento della scuola e della famiglia quale cardini della strategia per il superamento del lavoro minorile, e il contrasto all'abbandono scolastico;

- la necessità di debellare il lavoro sommerso e di promuovere azioni ispettive e interventi repressivi all'interno delle imprese, al fine di rendere il fenomeno visibile.

• **Carta Lucca 2003**

Nel 2003 delegazioni di 29 Paesi, rappresentanti della Commissione Europea, dell'OIL, del Consiglio di Europa e dell'Unicef e 135 esperti internazionali hanno approvato un documento in cui hanno dato al loro adesione al contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile, ponendo particolare attenzione ai bambini che sono maggiormente a rischio di sfruttamento economico, come bambine, minori migranti, bambini di strada, rom, minori non accompagnati, rom, sostenendo il ruolo della scuola nella promozione delle life skills.

La voce dei bambini

• **I Congresso Mondiale contro il lavoro minorile Firenze 2004**

Nel primo congresso mondiale sul lavoro minorile, tenutosi a Firenze dal 10 al 13 maggio 2004, oltre 300 ragazzi di età compresa tra i 13 e 17 anni, provenienti dalle diverse aree geografiche del mondo, hanno ammonito gli stati nazionali e le organizzazioni sopranazionali al rispetto degli impegni assunti nelle numerose convenzioni sottoscritte. La dichiarazione finale ha richiamato l'attenzione dei Governi sulla situazione dello sfruttamento del lavoro minorile, sulla necessità di ascolto delle esigenze dei bambini e del rispetto dei loro diritti, dell'importanza di azioni concrete contro chi abusa del lavoro minorile, dando spazio e risalto alla funzione dell'istruzione quale elemento imprescindibile di ogni intervento nella lotta al lavoro minorile. Infine c'è un richiamo alla necessità di un'azione sinergica tra i governi, i sindacati, la società per rendere più efficace l'azione di contrasto.

• **Terzo incontro del Movimento Mondiale dei Bambini e Adolescenti lavoratori - Siena 2006**

Riuniti a Siena, i delegati dei bambini e adolescenti lavoratori organizzati di Africa, America Latina e Asia, hanno redatto un Piano di Azione triennale per la tutela dei diritti dei bambini e la promozione di proposte atte ad applicarli nel concreto.

Il Piano prevede:

- attenzione alla formazione e “capacity building” → promozione di attività formative volte a migliorare la conoscenza dei diritti dei bambini, a sviluppare nuove competenze professionali
- creazione di una rete tra agenzie nazionali ed internazionali, istituzioni, governi
- promozione di comunicazione ed informazione
- promozione del lavoro in condizioni degne → contrapporre allo sfruttamento, condizione di vita in cui fondamentale e primaria è lo spazio dedicato all'istruzione e al gioco e a fianco forme lavorative con orari, salari e luoghi adeguati.

• **Il sindacato e il lavoro minorile**

La dichiarazione di impegni di CGIL, CISL, e UIL

Le Organizzazioni sindacali confederate sono intervenute in tema di lavoro minorile con una dichiarazione congiunta, in cui si pone particolare attenzione alla connessione che lega il lavoro minorile alla dispersione scolastica e vengono poste quali priorità nella lotta al contrasto dello sfruttamento lavorativo di bambini ed adolescenti:

- il diritto all'istruzione e alla formazione dai 3 fino ai 18 anni;
- la creazione di percorsi scolastici in cui sia concretamente possibile ed attuabile il passaggio da un corso ad un altro, evitando il fenomeno dell'abbandono scolastico;
- la creazione di percorsi per la formazione professionale atti a fornire effettivi livelli di competenza
- il rilancio di Osservatori provinciali e regionali contro la dispersione scolastica
- lotta alla disoccupazione, alla povertà, all'esclusione, e alla dispersione scolastica ripartendo dalla Carta del 1998

• **Codici di Condotta**

I codici di condotta sono documenti adottati dalle aziende, a volte dopo apposita consultazione con le Organizzazioni Sindacali, nei quali è contenuto l'impegno dell'azienda a controllare attentamente e verificare periodicamente le condizioni di produzione, per assicurare il rispetto degli standard internazionale di tutela dei diritti sociali dei lavoratori.

La diffusione di accordi quadro e di codici di condotta contrattati infatti garantisce, attraverso la piena partecipazione delle rappresentanze sindacali, l'informazione e la trasparenza delle misure di attuazione, l'impegno all'attuazione dei diritti fondamentali del lavoro.

All. 2 | Legislazione degli organismi istituzionali nazionali

A livello nazionale, la produzione legislativa in materia di lavoro minorile risale principalmente agli anni 70 e ai recenti anni 90.

Il lavoro dei minori, insieme a quello delle donne, è stato tradizionalmente considerato meritevole di particolare tutela da parte della legislazione statale e proprio in tale campo è intervenuta la prima normativa in materia sociale con l'obiettivo di ridurre possibili condizioni di sfruttamento. La disciplina legislativa sui minori si caratterizza fin dalla sua origine in una serie di limiti alla capacità di lavoro in relazione all'età e alle modalità di impiego.

Di seguito si possono trovare anche le varie proposte di legge e i disegni di legge in materia di tutela del lavoro dei minori.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Articolo 37 che stabilisce parità di diritti per la donna lavoratrice e per i minori lavoratori, tutelando il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione. L'età minima per poter lavorare e le norme di tutela del lavoro al

di sotto dei 18 anni di età sono stabilite in Italia da una serie di leggi nazionali che tutelano il lavoro minorile con norme speciali e stabiliscono il limite minimo di età per il lavoro salariato.

PARLAMENTO ITALIANO

Legge n. 1278/1930

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1930, n. 220. 8. (8.Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli è punito con la multa da lire 40.000 a lire 100.000 (9).

(9) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689).

R.D. n. 2316/1934

Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1935, n. 47.

R.D. n. 1720/1936,

Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i minorenni per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie, pubblicata nella G.U. 30 settembre 1936, n. 227.

D.M. n. 1930/1938

Determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica alle donne ed ai fanciulli che vi sono occupati, pubblicata nella G.U. 27 giugno 1938, n. 144.

Legge n. 25/1955

Legge sull'apprendistato, pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955, n. 35.

Legge n. 1325/1961,

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1961, n. 320.

D.P.R. n. 272/1964

Elenco dei lavori leggeri consentiti ai minori di età non inferiore ai tredici anni, pubblicata nella G.U. 14 maggio 1964, n. 117.

Legge n. 929/1965

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961, pubblicata nella G.U. 3 agosto 1965, n. 929.

Legge 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, pubblicata nella G.U. 6 novembre 1967, n. 276.

Legge 19 ottobre 1970, n. 864

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro , pubblicata nella G.U. 28 novembre 1970, n. 302

D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36

Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, pubblicato nella G.U. n. 66 del 15 marzo 1971.

Legge 26 ottobre 1971, n. 1099

Tutela sanitaria delle attività sportive, pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1971, n. 324.

D.P.R. 17 giugno 1975, n. 479

Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della L. 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, pubblicato nella G.U. 27 settembre 1975, . 258.

D.P.R. n. 432/1976 sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della L. 977/1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619

Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della L. n. 833 del 1978), pubblicato nella G.U. 07 ottobre 1980, n. 275.

Legge 6 dicembre 1993, n. 499

Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro, pubblicata nella G.U. 6 dicembre 1993, n. 286.

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo, pubblicato nella G.U. 13 giugno 1994, n. 136.

Decreto Legislativo 9 settembre 1994, n. 566

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio, pubblicato della G.U. 4 ottobre 1994, n. 232.

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" trasforma la disciplina delle sanzioni in tutto il mondo del lavoro [dlg758_94_sanzioni.pdf] pubblicato nella G.U. 26 gennaio 1995, n. 21.

Legge 18 novembre 1996, n. 586

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche" [legge586_96.htm] pubblicata nella G.U. 20 novembre 1996, n. 272.

Legge 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione (legge Treu), pubblicata sulla G.U. 4 luglio 1997, n. 154.

Nel 1995 l'Italia ha presentato il primo rapporto al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia, che ha il compito di controllare il rispetto nel mondo delle indicazioni della Convenzione. Il Comitato, pur rilevando elementi positivi, ha in quella occasione sollecitato l'Italia a interventi più precisi, in particolare in merito all'articolo 42: "Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con i mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli". Il Comitato ha inoltre invitato il governo Italiano a riconsiderare il principio di non discriminazione a favore dei bambini più poveri, degli zingari e degli extracomunitari.

46

La legge più importante che va nella direzione indicata dal Comitato delle Nazioni Unite è la Legge 285/1997, " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza". "E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia [...]". [art. 1/1] La 285 non è quindi un intervento di tipo "assistenziale", ma un atto legislativo che riconosce bambini e adolescenti come membri a pieno titolo della nostra comunità sociale. La legge n. 451/1997 istituisce una Commissione parlamentare ed un Osservatorio Nazionale per l'Infanzia, con compiti di coordinamento, controllo, pianificazione di interventi per la concreta attuazione degli accordi internazionali e delle leggi nazionali riguardanti i diritti di fanciulli e adolescenti.

Legge 24 aprile 1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella G.U. 7 maggio 1998, n. 104.

D.M. 8 aprile 1998

Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, pubblicato nella G.U. 14 maggio 1998, n. 110.

Legge 9 febbraio 1999, n. 30

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, pubblicata nella G.U. 23 febbraio 1999, n. 44.

Legge 17 maggio 1999, n. 144

"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999, n. 118.

D.M. 20 maggio 1999 n. 179

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti, pubblicato nella G.U. 15 giugno 1999, n. 138.

D.M. 7 ottobre 1999 n. 359

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1999, n. 243

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, pubblicato nella G.U. 8 ottobre 1999, n. 237.

Decreto legge 22 febbraio 2000, n. 31

Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro. pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2000, n. 44.

D.M. 28 febbraio 2000 n. 22

Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", pubblicato nella G.U. 11 marzo 2000, n. 59.

Legge 25 maggio 2000, n. 148

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenuta a Ginevra il 17 giugno 1999, pubblicata nella G.U. 12 giugno 2000, n. 135.

DPR 12 luglio 2000, n. 257

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, pubblicato nella G.U. del 15 settembre 2000, n. 216.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", pubblicato nella G.U. 25 settembre 2000, n. 224.

D.M 9 maggio 2001

Aree prioritarie di ricerca nel campo del mercato del lavoro per l'anno 2001, pubblicato nella G.U. 10 agosto 2001, n. 185.

D.M. 16 maggio 2001 n. 152

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, pubblicato nella G.U. 25 maggio 2001, n. 120.

Legge 11 marzo 2002, n. 46

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000", pubblicata nella G. U. 2 aprile 2002, n. 77.

Legge 3 ottobre 2002 n. 235

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partnerariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, pubblicata nella G. U. 28 ottobre 2002, n. 253.

Legge 14 febbraio 2003 n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, pubblicata nella G. U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, pubblicata nella G.U. 2 aprile 2003, n. 77.

Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicato nella G. U. 13 agosto 2003, n. 187.

Legge 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone, pubblicata nella G. U. 23 agosto 2003, n. 195.

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Articoli n. 47 - 53. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato sulla G. U. 9 ottobre 2003, n. 235

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", pubblicata nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", pubblicata nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103.

D.M. 27 aprile 2006, n. 218

"Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattor-

dici in programmi televisivi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 141 del 20 giugno 2006

All. 3 | Legislazione delle organizzazioni europee

UNIONE EUROPEA

Documenti più rilevanti in materia di lavoro minorile distinti per organo emanante.

Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, adottato per consenso dalla Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003, trasmesso al Presidente del Consiglio Europeo a Roma il 18 luglio 2003, (2003/C 169/01).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01)

49

PARLAMENTO EUROPEO

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly ACP-EU 3587/03/fin. RESOLUTION on children rights and child soldiers in particular, adopted by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly on 15 October 2003 in Rome (Italy).

European Parliament resolution on the situation concerning basic rights in the European Union (2001) (2001/2014(INI)), 15 January 2003.

European Parliament resolution on the situation as regards fundamental rights in the European Union (2000) (2000/2231(INI)), del 15 July 2001.

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "La relazione tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute" del 13 gennaio 1999

Risoluzione sulla protezione dei fanciulli e dei loro diritti del 20 novembre 1998.

Risoluzione sull'etichettatura sociale del 15 maggio 1997.

Risoluzione sull'applicazione delle clausole sociali nel quadro del programma pluriennale relativo alle preferenze tariffarie generalizzate, particolarmente per quanto riguarda il Pakistan e Myanmar (Birmania) del 14 dicembre 1995.

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo e lo sfruttamento economico dei prigionieri e dei bambini del mondo del 9 febbraio 1994.

Risoluzione sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio del 9 febbraio 1994.

Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo del 8 luglio 1992.

Risoluzione sul lavoro minorile del 16 giugno 1987.

CONSIGLIO EUROPEO

Risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)

(2002/C 161/01), GUCE C 161 del 5 luglio 2002.

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro GUCE n. L 216 del 20/08/1994.

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle relazioni tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute del 24 luglio 1996.

Raccomandazione della Commissione relativa alla ratifica della convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 17 giugno 1999, riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione [notificata con il numero C(2000) 2674] (2000/581/CE) del 15 settembre 2000.

50

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale sul tema: Il Seguito del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale, (2000/C 168/10), GUCE C 168 del 16 giugno 2000.

Parere del Comitato economico e sociale sul tema: I diritti dell'uomo sul lavoro, (2001/C 260/14), GUCE C 260 del 17 settembre 2001.

Parere del Comitato economico e sociale sul tema: Il Libro verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese h(COM(2001) 366 def.) (2002/C 125/11), GUCE C 125 del 27 maggio 2002.

CONSIGLIO D'EUROPA

Documenti più rilevanti in materia di lavoro minorile distinti per organo emanante.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE

Recommendation 1286 (1996) on a European strategy for children.

Recommendation 1336 (1997) Combating child labour exploitation as a matter of priority.

Resolution 1215 (2000) Campaign against the enlistment of child soldiers and their participation in armed conflicts.

Recommendation 1460 (2000) Setting up a European ombudsman for children.

Resolution 1307 (2002) Sexual exploitation of children: zero tolerance.

Recommendation 1551 (2002) Building a twenty-first century society with and for children: follow-up to the European strategy for children (Recommendation 1286 (1996)).

Recommendation 1561 (2002) Social measures for children of war in South-eastern Europe.

COMITATO DEI MINISTRI

Recommendation (2001)16 on the protection of children against sexual

exploitation (Adopted by the Committee of Ministers on 31 October 2001 at the 771st meeting of the ministers Deputies).
Recommendation (2001) 1526 A campaign against trafficking in minors to put a stop to the East European route: the example of Moldova.
Recommendation (2001) 1532 A dynamic social policy for children and adolescents in towns and cities.

All. 4 | Legislazione delle organizzazioni internazionali

NAZIONI UNITE

Principali documenti adottati dall'OIL; documenti distinti per organo emanante in materia di lavoro minorile.

51

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO – OIL

Convenzione n. 29 sul lavoro forzato o obbligatoria, 10 – 29 giugno 1930

Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale, 17 giugno – 10 luglio 1948

Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva, 8 giugno – 1 luglio 1949

Convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 5 – 27 giugno 1957

Convenzione n. 111 sulla discriminazione sul lavoro, 4 – 28 giugno 1958

ILO Convention 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment, 26 January 1973

R146 Minimum Age Recommendation, 26 January 1973

Resolution concerning the elimination of child labour, adopted by the International Labour Conference at its 83rd Session on 18 June 1996.

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 18 June 1998

R190 Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999, 17 June 1999.

ILO Convention 182, Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the elimination of the Worst form of Child Labour, adopted by the Conference at its 87th Session, 17 June 1999 and entered into force, 10 November 2000.

ONU

ASSEMBLEA GENERALE

Resolution 50/153, The rights of the child, 15 February 1996.

Report by the Secretary-General, A/51/492, Promotion and protection of the rights of the children - Exploitation of child labour, 14 October 1996.

Resolution 51/77, The rights of the child, 2 December 1996.

Report of the Secretary-General A/52/523, Promotion and protection

of the rights of the children Exploitation of child labour, 24 October 1997.

Resolution 52/107, The rights of the child, 13 February 1998.

Resolution 53/128, The rights of the child, 23 February 1999.

Resolution 56/138, The rights of the child, 15 February 2002.

COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI

Resolution 1993/79, Programme of Action for the Elimination of the Exploitation of Child Labour, 10 March 1993.

Resolution 1997/78, Rights of the child, 18 April 1997.

Resolution 1998/76, Rights of the child, 22 April 1998.

Resolution 1999/80, Rights of the child, 28 April 1999.

Programme of Action for the Elimination of the Exploitation of Child Labour Note by the Secretary-General, Rights of the child, 22 November 2000.

Rights resolution 2002/92, Rights of the child, 26 April 2000.

Resolution 2001/29, The right to education, 20 April 2001.

Rights resolution 2001/75, Rights of the child, 25 April 2001.

Resolution 2003/86, Rights of the child, 25 April 2003.

SOTTO-COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Report of the Secretary-General on the implementation of the Programme of Action for the Elimination of the Exploitation of Child Labour, Contemporary Forms of Slavery, submitted pursuant to Sub-Commission resolution 1997/22 , 26 May 2000.

Report of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery, Contemporary forms of Slavery , on its twenty-fifth session Chairperson-Rapporteur: Ms. Halima Embarek Warzazi, 21 July 2000.

Resolution 2000/19, Report of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery, 18 August 2000.

RELATORE SPECIALE PER IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

Progress report of the Special Rapporteur on the right to education, Katarina Tomasevski, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1999/25, 1 February 2000. [IT] [EN]

Economic, social and cultural rights, Annual report of the Special Rapporteur on the right to education, Katarina Toma_evski, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2000/9, 11 January 2001.

Economic, social and cultural rights, Annual report of the Special Rapporteur on the right to education, Katarina Tomasevski, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2001/29, 7 January 2002.

Economic, social and cultural rights, The right to education Report of the Special Rapporteur, Katarina Toma_evski, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2002/23, 21 January 2003.

Bibliografia

53

Arbia, S., *Attuazione della tutela del minore in materia di diritto del lavoro e procedura penale*, in Saulle, M.R. (a cura di), *La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, Napoli, 1994

Amici dei Popoli, *Diritti in cammino. Percorsi didattici sui diritti umani*, 2006

Bracalenti R., Rossi C., *Immigrazione, l'accoglienza delle culture*, EdUP, Roma, 1998

Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza (CNDIAIA), *Quaderno 30, Bambini ed Adolescenti che lavorano. Istituto degli Innocenti*, Firenze, Maggio 2004

CNEL, *Lavoro minorile: le misure legislative e le politiche a favore dell'inclusione sociale*, Assemblea 28 aprile 2005

CNEL, *Educazione e Formazione*, Assemblea 31 marzo 2005

ISTAT, Indagine, *Sistema informativo sul lavoro minorile: "Bambini, lavoro e lavoretti"*, Forze di lavoro. Media 2003. Annuari, edizione 2003

ISTAT, Indagine, *La povertà relativa in Italia*, 11 ottobre 2006

Megale A., Teselli A., *Lavori minorili e percorsi a rischio di esclusione sociale. Famiglie, istruzione, diritti*, Ediesse 2006

Moro A. C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2000

OIL, *Secondo rapporto mondiale dell'OIL sul lavoro minorile, Porre fine al lavoro minorile oggi è possibile*, Maggio 2006

Paone G., *Ad Ovest di Iqbal, il lavoro minorile nell'Europa globale*, Ediesse, 2004

Saraceno, *Sociologia della famiglia*, Bologna, Il Mulino, 1996

Tagliaventi, M.T., *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Perugia, Morlacchi, 2002

Tiraboschi M., *Profili storici della legislazione di tutela del lavoro minorile*, Milano 1991

54

UNICEF, *I bambini che lavorano*, collana Temi, n. 1

Sitografia

- www.azzurro.it
- www.114.it
- www.cestim.it
- www.interno.it
- www.inail.it
- www.istat.it
- www.ires.it
- www.giustizia.it
- www.istruzione.it
- www.lavoro.minori.it
- www.nuoveschiavitù.it
- www.oil.org
- www.welfare.gov.it

Telefono Azzurro ONLUS è nato nel 1987 come prima Linea Nazionale di prevenzione dell'abuso all'infanzia. Oggi l'ascolto e la consulenza telefonica rimangono attività centrali, al fianco dei tanti progetti innovativi intrapresi, anche grazie al forte contributo del volontariato tradizionale e del Servizio civile nazionale.

Consulenza telefonica

Due le linee: 1.96.96, per i bambini fino a 14 anni, e 199.15.15.15, dedicata agli adolescenti e agli adulti. Il Call-Center è al lavoro 24 ore su 24 tutti i giorni, per un'attività di ascolto e di accoglienza delle difficoltà dei bambini e degli adolescenti italiani e stranieri al fine di sostenere e di offrire un aiuto competente nelle situazioni di solitudine, difficoltà relazionali, problemi affettivi, situazioni di disagio, maltrattamento e abuso.

Centri Territoriali

Sulla base della lunga esperienza nella gestione e nella prevenzione del disagio, Telefono Azzurro ha attivato dei Centri Territoriali, con l'obiettivo di garantire una presenza e un intervento più capillari per agire in maniera sempre più efficace e puntuale a tutela dei bambini e degli adolescenti italiani e stranieri, tenendo presente le caratteristiche e i bisogni specifici del territorio. Gli operatori dei Centri Territoriali, presenti a Bologna, Milano, Palermo, Roma e Treviso gestiscono i casi locali segnalati dal call-center e dalle agenzie del territorio, individuando le strategie più adeguate in sinergia con la rete dei servizi. Il Centro Territoriale infatti dà concretezza al modello di intervento di Telefono Azzurro: costruisce e consolida una vera e propria rete collaborando con i Servizi Socio Sanitari, le Forze dell'Ordine, le Istituzioni e le scuole del territorio, promuovendo e privilegiando una gestione integrata dei casi di disagio e di abuso. In molti di questi Centri sono inoltre presenti "Spazi Neutri", dove è possibile effettuare audizioni protette, per un ascolto del bambino in sede processuale che rispetti i suoi tempi e i suoi

bisogni, senza passare per l'esperienza traumatica di un'aula di Tribunale. Ecco perché l'associazione intende potenziare i Centri esistenti e aprirne di nuovi, nei prossimi mesi, ne sorgeranno altri nelle città di Padova, Bari, Firenze e Napoli, con l'obiettivo nel medio-lungo termine di essere presenti in ogni Regione; un passo cui seguirà anche la regionalizzazione delle linee di ascolto e di consulenza telefonica.

Centri per la prevenzione e gestione dell'abuso e maltrattamento Tetti Azzurri
I Centri "Tetto Azzurro" sono Centri per l'accoglienza, la diagnosi e la cura di bambini e adolescenti italiani e stranieri vittime di abuso e maltrattamento; strutture che garantiscono e ascoltano il minore. Questi Centri si trovano a Roma, dove Tetto Azzurro è nato nel 1999 grazie alla collaborazione con la Provincia, e a Treviso, dove Tetto Azzurro, avente carattere interprovinciale, si è costituito dal 1 novembre 2005, quale progetto affidato alla gestione di Telefono Azzurro dalla Regione Veneto, nell'ambito di un progetto regionale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza da abusi e maltrattamenti. I servizi attivati presso i Centri "Tetto Azzurro" hanno diversi obiettivi: la consulenza psico-sociale a privati e servizi per la prevenzione e gestione del fenomeno; la diagnosi e il trattamento individuale e familiare per situazioni di abuso sessuale, maltrattamento fisico e abuso psicologico di soggetti in età evolutiva; l'ascolto a fini giudiziari; gli incontri protetti tra bambini e genitori; la pronta accoglienza residenziale; la consulenza legale specialistica per gli operatori e il monitoraggio del fenomeno. Agli operatori psico - socio-sanitari dei territori di riferimento, i Centri "Tetto Azzurro" offrono inoltre corsi di formazione, promuovendo la condivisione di procedure integrate negli interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Progetti per l'Emergenza

Relativamente alle situazioni di emergenza che coinvolgono i più piccoli, dall'esperienza pluriennale di Telefono Azzurro sono nati alcuni progetti specifici. Il primo è il Team Emergenza, progettato e realizzato nel 1999 in collaborazione con il Ministero degli Interni e l'Università di Yale, ed è costituito da una équipe di psicologi. Il Team può intervenire, 24 ore su 24, in situazioni di crisi che coinvolgano bambini e adolescenti vittime o testimoni di eventi traumatici e stressanti: ad esempio nei casi di abusi e violenze, atti devianti e autolesivi, eventi catastrofici. In questi casi l'operatore accoglie le segnalazioni da parte di cittadini, Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza o altre agenzie del territorio; valuta l'emergenza e, a seconda del caso, attiva immediatamente il percorso dell'intervento in rete con le agenzie coinvolte, seguendo anche la successiva presa in carico del caso. In occasione dell'inondazione di Quindici e Sarno, in Campania, e del terremoto in Molise, gli operatori del Team Emergenza sono accorsi per prestare aiuto ai bambini e alle famiglie delle zone colpite e per ridurre eventuali effetti post traumatici nei minori coinvolti. Oggi Telefono Azzurro è impegnato, con le altre agenzie che lavorano

nell'emergenza, nella costruzione di un modello di intervento congiunto per quegli scenari di rischio sismico, idrogeologico, industriale, terroristico e per tutti quegli eventi catastrofici in cui la comunità colpita e i suoi bambini abbiano bisogno di sostegno e di aiuto.

Le competenze maturate, anche mediante un costante lavoro di ricerca e di scambio a livello internazionale nell'area dell'emergenza, sono poi alla base del modello elaborato per il 114 Emergenza Infanzia, il servizio creato da tre Ministeri e affidato in gestione a Telefono Azzurro. Si tratta di un servizio di emergenza gratuito, attivo 24 ore su 24, accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e di pericolo per l'incolumità psico-fisica di bambini e di adolescenti italiani e stranieri dove sia necessario un intervento immediato con il coinvolgimento di specifici Servizi e Istituzioni del territorio.

Volontariato

Il volontariato di Telefono Azzurro è particolarmente attivo nelle carceri e nelle scuole. Per difendere i diritti dell'infanzia anche nel contesto carcerario, i volontari, dopo un'adeguata formazione, creano e gestiscono gli spazi Ludoteca e i Nidi. I primi, rivolti ai bambini e agli adolescenti in visita al genitore-detenuto, sono ambienti strutturati e attrezzati per sdrammatizzare almeno in parte l'impatto con la struttura penitenziaria. I Nidi sono invece dedicati ai bambini che fino ai 3 anni possono vivere all'interno del carcere con la mamma detenuta: i volontari aiutano le mamme ad accudirli, giocano con loro, li accompagnano all'esterno presso parchi e spazi gioco e, dove possibile, agevolano l'inserimento in asili nido comunali. Coinvolge invece le scuole il progetto "Uno a Uno", per sostenere quegli alunni di elementari e medie inferiori che presentano difficoltà di tipo scolastico e relazionale: negli stessi locali dell'istituto un volontario affianca regolarmente il bambino, offrendogli un sostegno sul piano culturale che sia anche formativo per la sua personalità.

Settore Educazione

Il rapporto di reciproca collaborazione tra Telefono Azzurro e il mondo della scuola è attivo fin dalla nascita dell'associazione. Tale collaborazione si è evoluta nel tempo e si è arricchita nel corso degli anni. Recentemente Telefono Azzurro ha creato un'area innovativa, interamente dedicata alle attività educative che comprende sia l'ambito scolastico sia quello extrascolastico. Il Settore Educazione di Telefono Azzurro si avvale di uno staff dinamico e multidisciplinare che include psicologi, psichiatri infantili, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti, avvocati e altre figure professionali con una significativa esperienza nel mondo dell'infanzia.

Lo staff si avvale anche della collaborazione di animatori, attori e di volontari del Servizio Civile Nazionale. Ciò permette a Telefono Azzurro di lavorare attivamente sull'intero territorio nazionale. Al momento, gli interventi educativi sono attivi, soprattutto, a Palermo, Roma, Bologna,

Treviso e Milano.

Alcuni dei temi su cui si concentrano le attività ludico-educative del Settore Educazione di Telefono Azzurro sono:

- La promozione dei diritti del bambino
- La prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del bullismo
- L'educazione all'intercultura
- L'educazione all'affettività
- Sicurezza e uso consapevole di Internet
- Conoscenza e prevenzione dell'emergenza

Le attività previste si concretizzano in:

- interventi ludico-educativi
- spettacoli teatrali
- giochi tematici di gruppo
- attività scenografiche spettacolari
- consulenza e aggiornamento per insegnanti
- organizzazione di incontri tematici con i genitori

Telefono Azzurro propone nei suoi percorsi, attività educative, formative e di didattica assistita una metodologia ludico-didattica rivolta ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie. Attraverso la didattica assistita, Telefono Azzurro offre un percorso applicativo che prevede momenti di progettazione, di confronto e di verifica tra docenti ed esperti di Telefono Azzurro supportando gli insegnanti nella ideazione e preparazione dell'intervento, durante lo svolgimento dell'esperienza in classe e al termine degli incontri.

Formazione

Le conoscenze e le competenze sviluppate in tanti anni di attività di Telefono Azzurro nella prevenzione, cura e trattamento dell'abuso all'infanzia e all'adolescenza italiana e straniera, anche relativamente a situazioni di emergenza, sono state tradotte in numerosi documenti e opuscoli divulgativi, pubblicazioni, moduli di formazione e strumenti didattici. In particolare gli operatori di Telefono Azzurro offrono percorsi di formazione specifica agli operatori sociosanitari, alle Forze dell'Ordine, a Vigili di quartiere e liberi professionisti, per contribuire alla creazione di reti integrate di servizi che possano gestire in maniera sinergica le problematiche dei bambini e degli adolescenti. Nell'ambito della formazione specialistica è attiva una collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di due master di II livello: "Esperto nella valutazione, nella diagnosi e nell'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e all'adolescenza" ed "Esperto in psichiatria e psicologia giuridica".

Oggi Telefono Azzurro è un'associazione che lavora con le Istituzioni per garantire in tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti italiani e stranieri. È una associazione che si impegna nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio e nell'intervento

nelle situazioni di emergenza che coinvolgono i più piccoli, mediante il coinvolgimento della comunità, affrontando i problemi dei bambini e degli adolescenti in un'ottica nazionale, europea e internazionale. E' infine osservatorio permanente, pubblicando annualmente un Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in collaborazione con Eurispes. In questi anni molti obiettivi sono stati raggiunti, grazie all'aiuto e alla fiducia di tanti sostenitori che hanno condiviso i valori di Telefono Azzurro. Ma è necessario affrontare i problemi dell'infanzia con conoscenze e mezzi sempre più adeguati: questa è la sfida in cui crediamo e che potremo affrontare solo con il sostegno di tutti.

Servizi telematici della Fondazione Studi.

Strumenti di crescita professionale.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ti offre oggi:

- ▶ Email Istituzionale gratuita con estensione consulentidellavoro.it
- ▶ Questionari OnLine per la Categoria
- ▶ Web Television sul portale di Categoria
- ▶ Video TG sul canale 505 di Sky ogni giovedì alle 22.40
- ▶ Portale e canali telematici con: Forum Riservato, Forum Praticanti, Annuario Telematico OnLine, Area Riservata C.P.O.
- ▶ Video conferenze gratuite per la formazione
- ▶ Quesiti OnLine consultabili per argomento
- ▶ Newsletter ed Edicola Basic con rassegne stampa

▶ E inoltre:

Articoli per Quotidiani Locali

Gestione Interpelli

Convegni tecnici

Studi e Ricerche

Indagini Statistiche

Finito di stampare nel mese di maggio 2007